



COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 28-03-2019

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BREMI Paolo Giuseppe Giovanni	P	MOTTOLA Raffaele	P
VILLANI Roberto	P	MAZZA Giovanni	P
NEGRI Anna	P	CATALANO PUMA Antonino	P
PEZZONATI Diego	P	BARBIERI Ivo	P
PANZA Giovanni Luigi	P	TOMA Pamela	P
BALZAMO Barbara	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BREMI Paolo Giuseppe Giovanni in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PIROZZI FARINA GIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019, **che differisce al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021** da parte degli enti locali ed autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio 2019 ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL VISTA la L. 28.12.2015 n. 208 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **TASI**
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
 - è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
 - è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016-2017-2018 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 8 del 23/03/2017 con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 84.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 8.262,00
Sgombero neve	€ 9.000,00

RITENUTO, quindi di *dover confermare* anche per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI
abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata	Esclusi dalla TASI
abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari e relative pertinenze	Esclusi dalla TASI
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	Esclusi dalla TASI
unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze armate, di Polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	Esclusi dalla TASI
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e relative pertinenze	Esclusi dalla TASI
Aliquota per gli immobili adibiti ad istituti di credito relative pertinenze	Esclusi dalla TASI
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	Esclusi dalla TASI
Aliquota per gli immobili - merce	2,1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	Esclusi dalla TASI
Aliquota per tutti gli altri fabbricati / terreni	Esclusi dalla TASI

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che la riscossione della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2019:

TASI	Acconto	16 giugno
-------------	---------	-----------

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

	Saldo	16 dicembre

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole reso dal revisore contabile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Servizio Finanziario e Tributario;

CON VOTI 8 favorevoli espressi per alzata di mano e 3 astenuti (Consiglieri CATALANO PUMA, BARBIERI, TOMA) , essendo 11 i presenti e i votanti;

DELIBERA

- **di confermare** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione al tributo sui servizi indivisibili TASI con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI
abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata	Esclusi dalla TASI
abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari e relative pertinenze	Esclusi dalla TASI
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	Esclusi dalla TASI

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze armate, di Polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	Esclusi dalla TASI
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e relative pertinenze	Esclusi dalla TASI
Aliquota per gli immobili adibiti ad istituti di credito relative pertinenze	Esclusi dalla TASI
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	Esclusi dalla TASI
Aliquota per gli immobili - merce	2,1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	Esclusi dalla TASI
Aliquota per tutti gli altri fabbricati / terreni	Esclusi dalla TASI

- **di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 6,91 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI.
- **di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TASI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

- **di stabilire** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di giugno;
- **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **di dare atto che** tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- **di dare la più ampia diffusione** alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di effettiva

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

esecutività, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito

CON VOTI 8 favorevoli espressi per alzata di mano e 3 astenuti (Consiglieri CATALANO PUMA, BARBIERI, TOMA), essendo 11 i presenti e i votanti;

DICHIARA

La presente **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4[^], del D.Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole REGOLARITA' CONTABILE
D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – art. 49 22-02-2019

Il Responsabile del servizio interessato
F.to ROVATI EMILIANO

PARERE: Favorevole REGOLARITA' TECNICA
D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – art. 49... 22-02-2019

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to ROVATI EMILIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BREMI Paolo Giuseppe Giovanni

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA GIUSEPPE

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE -

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-04-2019 al giorno 17-04-2019 e per quindici giorni consecutivi.

Trivolzio, li 02-04-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA GIUSEPPE

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' -

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
- perché dichiarata immediatamente eseguibile

Trivolzio, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA GIUSEPPE

-COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO-

Ai sensi dell'art. 14 della Legge 4/1/1968 N. 15, io sottoscritto PIROZZI FARINA GIUSEPPE certifico che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Trivolzio, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
PIROZZI FARINA GIUSEPPE